



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
VIBO VALENTIA

Via Molo snc – Tel. +39 0963/5739400

e-mail: cpvibo@mit.gov.it – pec: cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.it

ORDINANZA

ARGOMENTO:	Festa religiosa in onore della Madonna SS. del Rosario di Pompei con processione a mare e spettacolo pirotecnico nel porto di Vibo Valentia;
LUOGO:	Porto di Vibo Valentia
DATA:	23 agosto 2026 dalle ore 22:00 alle ore 24:00

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia,

VISTA l'istanza assunta al prot. pec n. 22025 in data 28.07.2026, con la quale il Mons. Vincenzo VARONE, in qualità di Parroco della Parrocchia di M. SS. Del Rosario di Pompei in Vibo Valentia Marina, ha chiesto l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione religiosa nell'ambito portuale di Vibo Valentia Marina in data 23/08/2026;

CONSIDERATO che il programma della manifestazione prevede, per il giorno 23.08.2026, l'effettuazione di una processione a mare nello specchio acqueo portuale di Vibo Valentia e, nello specifico, il trasporto dell'Effigie Sacra della Madonna SS. di Pompei, mediante l'utilizzo del Motopesca «SILVIA MADRE» iscritto nei RR.NN.MM.GG. di questa Autorità Marittima al n° VM 630;

VISTA la comunicazione prot. n. RSSE/MITPA/AF008/5309 in data 05.08.2026, con la quale il RINA di Messina ha espresso parere tecnico favorevole al trasporto di n. 1 (uno) effigie a bordo del Motopesca denominato «**SILVIA MADRE**» **VM630** e all'imbarco di numero massimo di **30 (trenta) persone incluso l'equipaggio**;

CONSIDERATA l'esistenza di una consolidata consuetudine per l'effettuazione dei predetti festeggiamenti in questo ambito portuale;

VISTA la propria Ordinanza n. 66/2022 del 29/11/2022 che ha reso esecutivo il *“Regolamento di sicurezza del porto di Vibo Valentia Marina”*;

VISTA l'istanza presentata in data 17.06.2026 con la quale il Sig. ARGIRO' Rocco, in qualità di legale rappresentante della Società *“Pirotecnica di Argirò Rocco e Salvatore S.n.c.”* con sede legale in Gioiosa Ionica (RC) via Madama Lena 5 – 7, P.I. 01155120809, ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare in data 23 agosto 2026, in occasione della festa religiosa in onore della Madonna SS. del Rosario di Pompei, uno spettacolo pirotecnico nel porto di Vibo Valentia;



- VISTA:** la propria autorizzazione rilasciata in data odierna per l'accensione di fuochi pirotecnici a cura della precitata ditta nel porto di Vibo Valentia, precisamente presso il Molo "Cortese" nel punto indicato nell'allegato stralcio planimetrico;
- VISTE** le Licenze rilasciate dalla Prefettura di Reggio Calabria (art. 47 T.U.L.P.S.) n° 5762/W/AREA I^a bis prot. n. 35761/W/2011 in data 19.12.2011 e prot. n. 46083/W2013 in data 22/07/2013;
- VISTE** le autocertificazioni allegate all'istanza di cui sopra, relative ai materiali ed agli artifici pirici che verranno impiegati, nelle quali si attesta che gli stessi sono omologati e rispondenti alla normativa CE in materia;
- VISTA** la Polizza Assicurativa n° 450199821 della compagnia assicurazioni "GENERALI", Agenzia di Locri (RC), in corso di validità;
- VISTA** la nota assunta al prot. n. 0024678 in data 19.08.2026, con la quale la Questura di Vibo Valentia ha dettato disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. del Rosario di Pompei in Vibo Valentia, per il giorno 23 Agosto 2026;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che a tutela della sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare nonché della pubblica incolumità all'interno di ambiti portuali comunque aperti al pubblico uso;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 34 del 07.06.2023 recante la "Disciplina della navigazione e dell'utilizzo dei natanti da diporto per le attività ludico – diportistiche e ricreative in mare";
- VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza balneare n. 32 del 29.05.2025;
- VISTA** l'Ordinanza n. 01 del 16/01/2024 recante la delimitazione di un'area demaniale marittima, posta all'interno dello specchio acqueo portuale di Vibo Valentia in concessione alla Società CADI S.r.l. per la realizzazione di un approdo turistico, ad oggi non ancora avviati i lavori;
- CONSIDERATO** il cospicuo numero di unità che si presume parteciperanno alla manifestazione religiosa in ragione dei profili di sicurezza della navigazione;
- TENUTO CONTO** che nell'area in concessione di cui all'anzidetta Ordinanza n 01/2024, non sono iniziati i lavori per la realizzazione dell'approdo turistico, ed in ragione degli spazi portuali, è consentito il transito qualora se ne ravvisi la necessità per motivi di sicurezza della navigazione;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 18.07.2005 n. 171 e ss. mm. e ii. recante disposizioni sul codice della nautica da diporto;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTI** gli artt. 17, 30 ed 81 del codice della navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTI:** gli atti d'ufficio;



RENDE NOTO

il giorno **23 Agosto 2026** nel **porto di Vibo Valentia**, dalle ore 21:30 alle ore 23:30, avrà luogo, all'interno dello specchio acqueo portuale del porto di Vibo Valentia, la tradizionale processione religiosa a mare in onore della Madonna SS. di Pompei con l'imbarco della sacra Effigie sul Motopesca «SILVIA MADRE» VM630 e successivo spettacolo di fuochi pirotecnici sulla banchina molo «Cortese».

ORDINA

Art. 1 - Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

Il giorno **23/08/2026**, dalle ore **07:00** e sino alle ore **24:00**, e comunque, fino ad **avvenuto completamento delle operazioni di bonifica dell'area**, presso la banchina «Cortese», per un'**ampiezza di 150 metri** circostanti il sito ove verranno posizionati i tubi di lancio e segnalato sul posto con l'impiego di transenne amovibili/nastro retroriflettente, è **vietato**:

- l'ormeggio con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- transitare, fermarsi o sostare con qualunque autoveicolo;
- transitare a piedi.

Il giorno **23/08/2026 dalle ore 20:00 fino al termine della cerimonia è vietato** navigare, ancorare, transitare, sorvolare ed effettuare ogni altra attività di superficie e subacquea.

Non sono soggetti ai divieti sopra riportati:

- i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi;
- i mezzi ed il personale della Capitaneria di porto di Vibo Valentia e delle forze di polizia, in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando provinciale Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art. 2 - Interdizione banchina «FIUME»

Il giorno 23/08/2026 dalle ore 15:00 alle ore 01:00 del 23/08/2026 è fatto divieto a tutte le unità in genere di ormeggiare per tutta la lunghezza della banchina «Fiume».

Nello stesso tratto è interdetta la navigazione e la sosta temporanea di ogni tipo di natante per una distanza pari a 20 metri dal ciglio banchina verso mare;

Non sono soggetti al divieto di cui all'articolo precedente:

- i mezzi ed il personale della Capitaneria di porto di Vibo Valentia e delle forze di polizia, in servizio;



- le unità del Comando provinciale Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite
- l'unità impiegata per il trasporto dell'effigie sacra.

Art. 3 - Prescrizioni e divieti

Durante lo svolgimento della cerimonia, nelle zone di mare interessate dal transito delle unità impegnate nella manifestazione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- nello specchio acqueo portuale di Vibo Valentia, le unità partecipanti alla processione, dovranno procedere, ordinatamente ad una velocità minima consentita per governare e comunque **mai superiore ai 3 (tre) nodi**; ed in nessun caso dovrà essere tagliata la rotta in prua del Motopesca;
- nello specchio acqueo di cui all'ordinanza 01/2024 richiamata in preambolo, sono vietati sosta, ormeggio e ancoraggio con qualunque unità navale. Inoltre, è vietata la navigazione, ad eccezione delle eventuali unità che, durante la navigazione portuale, ravvisino la necessità di transitarvi per motivi di sicurezza della navigazione;
- sull'unità da pesca in questione potranno essere imbarcati un massimo di **30** (trenta) persone, compreso l'equipaggio, come da dichiarazione ai fini rilasciata dall'Ente tecnico in premessa richiamata, e comunque sotto la responsabilità del comandante dell'unità.

Qualsiasi tipo di unità navale che si troverà a navigare al seguito o in prossimità del Motopesca dovrà prestare la massima attenzione, in particolare: dovrà mantenersi ad una distanza, di sicurezza, tale da non intralciare la manovrabilità del Motopesca e delle altre unità presenti;

È fatto divieto assoluto di sparare fuochi e/o artifici pirotecnici non autorizzati da qualsiasi natante presente nelle acque o dalle banchine portuali;

Gli automezzi, le unità navali e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni alle aree d'interdizione dovranno procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale in servizio di polizia e con l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

La presente ordinanza, adottata ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, valida unicamente per il periodo di cui al Rende Noto, non esonera il soggetto organizzatore responsabile degli eventi a mare dall'obbligo



di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti delle attività poste in essere.

L'Autorità marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità, a qualsiasi titolo, per eventuali danni che dovessero derivare a persone o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza delle attività svolte ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

L'organizzatore dovrà attenersi a tutte le eventuali disposizioni che potranno essere impartite dall'Autorità marittima, in aggiunta a quelle citate nella presente ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre che essere civilmente responsabili dei danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose, incorrono, sempre che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita:

- a) nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli artt. 1164 del Codice della Navigazione o nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 dello stesso Codice;
- b) nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 53 del D. Lgs. n° 171/2005, se la violazione è compiuta alla condotta di un'unità da diporto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, ovvero attraverso l'inclusione nella pagina «[Ordinanze](#)» del sito web istituzionale.

Vibo Marina, (data del protocollo digitale)

Il Comandante
C.F. (CP) Guido AVALLONE
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgvo 07/03/2005 n.82.)



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

VIBO VALENTIA

Via Molo snc – Tel. +39 0963/5739400

e-mail: cpvibo@mit.gov.it – pec: cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it

Allegato all'ordinanza

Punto di installazione area fuochi artificiali



specchio acqueo antistante la banchina “Fiume” del porto di Vibo Marina

